

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.11.2011

C (2011) 8113

[...](2011)XXX

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15.11.2011

che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato per un certo importo, e che il rimborso dei dazi all'importazione non è giustificato per un altro importo, in un caso particolare.

(REM 04/10)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15.11.2011

che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato per un certo importo, e che il rimborso dei dazi all'importazione non è giustificato per un altro importo, in un caso particolare.

(REM 04/10)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹,

visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 2 luglio 2010, pervenuta alla Commissione il 20 luglio 2010, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, concedere lo sgravio dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Tra il 9 novembre 2004 e il 24 luglio 2007, una società britannica ha importato nel Regno Unito delle partite di filetti di pesce congelato dalla Cina, ivi ottenuto mediante la lavorazione di pesce esportato dalla Norvegia alla Cina.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 253 del 11.10.1993, p.1

- (3) La società del Regno Unito si è storicamente rifornita di materia prima (pesce intero congelato) principalmente dalla Norvegia e ha importato il pesce nel Regno Unito in esenzione da dazi all'importazione, dietro presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 (in prosieguo "certificato EUR.1") emesso in Norvegia. Nel 2004 la ditta ha deciso di trasformare il pesce in Cina. I filetti di pesce trasformato vengono poi portati nel Regno Unito per la vendita o l'ulteriore trasformazione.
- (4) Prima di avviare la trasformazione del pesce in Cina nel novembre 2004, il 5 ottobre 2004 lo spedizioniere della società ha tenuto una riunione con i rappresentanti locali dell'amministrazione delle dogane e accise britanniche [HM Customs & Excise (HMRC)] per spiegare la procedura proposta e discutere sui dazi da pagare sul pesce trasformato. Altre riunioni tra l'operatore e l'HMCR hanno avuto luogo nel 2005 e nel 2006.
- (5) In nessuno di tali incontri è stato spiegato alla società che doveva dichiarare per l'immissione in libera pratica la materia prima ittica proveniente dalla Norvegia prima di esportarla in Cina. Alla società è stato detto soltanto di usare il Codice di Regime Doganale (CRD) 40 00 65 e cioè il codice doganale da utilizzare per la re-importazione dopo la trasformazione.
- (6) Il funzionario ha specificato che il valore doganale dichiarato per il pesce trasformato poteva essere basato sul costo della trasformazione e non doveva includere il prezzo della materia prima norvegese, a condizione che ogni partita originale di pesce intero congelato non lavorato fosse coperta da un certificato EUR. 1, emesso dalle autorità norvegesi. Tale certificato EUR. 1 aveva lo scopo di dimostrare che il pesce esportato in Cina per la trasformazione era originario di un paese EFTA.
- (7) In seguito al parere delle Dogane, il pesce crudo congelato è stato esportato dalla Norvegia attraverso Rotterdam e Amburgo alla Cina per essere trasformato tra il novembre 2004 e il luglio 2007. Ogni spedizione è stata accompagnata da un certificato EUR. 1 emesso dalle autorità doganali norvegesi. Le partite non sono state dichiarate per l'immissione in libera pratica o per qualunque altra procedura doganale in ambito UE prima dell'esportazione in Cina. Il valore dichiarato del pesce trasformato all'importazione nell'UE era basato sul valore delle operazioni di trasformazione e i costi di trasporto, in linea con le disposizioni del CRD 40 00 65. Il valore doganale non includeva il valore della materia prima norvegese.
- (8) Nel marzo 2006 è stata selezionata una dichiarazione di importazione per una verifica da parte dell'autorità doganale del Regno Unito. Le merci erano state dichiarate con il CRD 40 00 65. All'operatore è stato richiesto di fornire le prove della precedente esportazione dall'UE e la conferma che il pesce esportato era in libera pratica nell'UE. Non è stato possibile fornire la prova e la dichiarazione è stata modificata con il CRD 40 00 00 (che riguarda l'immissione in

libera pratica). Gli importi successivi sono stati dichiarati con il CRD 40 00 00. Tuttavia la determinazione del valore delle merci non è stata contestata.

- (9) L'8 novembre 2006 presso la società si sono recati i rappresentanti dell'HMCR secondo i quali lo spedizioniere non stava utilizzando la procedura corretta per lo sdoganamento e doveva potenzialmente richiedere l'autorizzazione per utilizzare la procedura di perfezionamento passivo (PP).
- (10) In seguito ad un'ulteriore riunione, tenutasi il 30 novembre 2006 con la società e il suo spedizioniere, uno dei funzionari doganali in visita ha inviato un messaggio di posta elettronica esprimendo il parere che la procedura più adeguata alla dichiarazione delle merci potesse essere la procedura PP. Continuava dicendo che si sarebbe consultato con i colleghi per stabilire se la società dovesse effettivamente utilizzare la procedura PP o piuttosto continuare ad utilizzare il certificato EUR. 1 norvegese. Nel frattempo, la società doveva pagare i dazi doganali all'aliquota piena del pesce in attesa del risultato delle discussioni e in seguito chiedere il rimborso. Nel messaggio di posta elettronica si asseriva che con l'autorizzazione PP era necessario che le merci interessate fossero sdoganate per l'immissione in libera pratica nell'UE prima dell'esportazione in Cina.
- (11) Di conseguenza, l'operatore ha richiesto un'autorizzazione PP. L'autorizzazione è stata concessa nel luglio 2007 relativamente al pesce da trasformare. Tuttavia la richiesta di autorizzazione retroattiva è stata respinta in quanto la materia prima ittica non era stata dichiarata per l'immissione in libera pratica nell'UE prima dell'esportazione in Cina.
- (12) I rappresentanti dell'HMRC hanno emesso nel corso del 2007 e 2008 delle ingiunzioni di recupero a posteriori a causa dell'errata determinazione del valore del pesce tra il Novembre 2004 e il 30 novembre 2006 per un ammontare totale di XXXXXXXX. E' questo l'importo per il quale è stata presentata una richiesta di rimborso da parte delle autorità britanniche.
- (13) L'operatore aveva presentato anche una richiesta di rimborso parziale dei dazi pagati per le importazioni durante il periodo 1 dicembre 2006 al 24 luglio 2007, periodo che rientra tra il messaggio di posta elettronica del funzionario in seguito alla riunione del 30 novembre e la data di emissione dell'autorizzazione di perfezionamento passivo. Queste specifiche importazioni erano state dichiarate per l'immissione in libera pratica e i dazi erano stati pagati sull'intero valore delle merci (incluso il valore della materia prima). L'importo per il quale è stato richiesto il rimborso da parte delle autorità britanniche è XXXXXXXX.
- (14) A corredo della domanda presentata dalle autorità britanniche, la società, in conformità con l'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver potuto prendere cognizione del dossier indirizzato dalle autorità britanniche alla Commissione.

- (15) Con lettera del 22 novembre 2010, la Commissione ha chiesto alle autorità britanniche ulteriori informazioni. Tali autorità hanno risposto con lettera del 23 marzo 2011, pervenuta alla Commissione il 29 marzo 2011. L'esame della richiesta di rimborso o sgravio dei dazi è stato pertanto sospeso tra il 23 novembre 2010 e il 29 marzo 2011.
- (16) Il 23 maggio 2011, la Commissione ha chiesto una seconda volta informazioni supplementari alle autorità britanniche. Queste ultime hanno risposto con lettera del 22 giugno 2011, pervenuta alla Commissione il 13 luglio 2011, che non conteneva nessuna ulteriore informazione.
- (17) L'esame della richiesta di rimborso o sgravio dei dazi è stato pertanto sospeso tra il 24 maggio 2011 e il 13 luglio 2011.
- (18) Nell'intento di garantire al richiedente un processo equo, e in conformità con l'articolo 906 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Commissione ha chiesto alla ditta di comunicare le proprie osservazioni su qualsiasi punto di fatto e di diritto che ritiene possa condurre al rigetto della richiesta. Con lettera del 24 agosto 2011, ricevuta dalla società il 26 agosto 2011, la Commissione ha comunicato all'interessato l'intenzione di prendere una decisione sfavorevole, spiegandone le ragioni.
- (19) Con lettera alla Commissione del 21 settembre 2011, la società ha comunicato le proprie osservazioni in merito alle obiezioni della Commissione. Ha sostenuto la propria posizione secondo la quale l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore delle autorità doganali britanniche, che non poteva essere scoperto dalla società e che quest'ultima ha agito in buona fede e ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
- (20) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (21) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 24 ottobre 2011 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione Obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare questo caso.
- (22) Dalla domanda indirizzata dalle autorità britanniche alla Commissione risulta che il rimborso e lo sgravio sarebbero giustificati perché la società ha consultato le autorità britanniche ricevendone pareri errati in diverse occasioni. Nessuna dichiarazione di importazione è stata contestata dalle autorità doganali fino ad una visita di verifica nel novembre 2006. Nel novembre 2006 la società è stata informata del fatto che doveva pagare

l'intera aliquota di dazio ma che avrebbe potuto richiedere la restituzione di parte dei dazi all'importazione pagati una volta emessa l'autorizzazione di perfezionamento passivo.

(23) Dal momento che il motivo principale che giustificerebbe il rimborso o lo sgravio è un errore commesso dalle autorità britanniche, la Commissione ha deciso di esaminare la richiesta innanzitutto sulla base dell'articolo 236 in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 e in via accessoria sulla base dell'articolo 239 di detto regolamento.

A – Sull'esistenza di un errore delle autorità doganali

(24) Ai sensi dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando si constata che al momento del pagamento o della contabilizzazione l'importo è stato contabilizzato contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2 di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92 non si procede alla contabilizzazione post- sdoganamento se l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

(25) Le autorità competenti britanniche hanno commesso un errore grossolano, in quanto hanno fornito ripetutamente informazioni non corrette o insufficienti circa la corretta procedura di importazione da utilizzare. Né nei numerosi incontri con le autorità dell'HMRC, né nel corso della verifica la società è stata correttamente informata. Tuttavia, con messaggio di posta elettronica del 30 novembre 2006, le autorità britanniche hanno informato la società che avrebbe dovuto effettuare il pagamento pieno del dazio e avrebbe dovuto richiedere un'autorizzazione PP. Nel messaggio è stato chiaramente specificato che, ai fini del PP, le merci avrebbero dovuto essere dichiarate per l'immissione in libera pratica prima dell'esportazione per essere trasformate.

(26) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità britanniche abbiano commesso un errore per quanto concerne le importazioni effettuate fino al 30 novembre 2006. Al contrario, non è stato commesso alcun errore da parte delle autorità britanniche per quanto concerne le importazioni effettuate dal 1° dicembre 2006 al 24 luglio 2007.

B – Sulla buona fede dell’interessato e sul rispetto delle disposizioni in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana

- (27) Dal dossier emerge che questo errore non poteva essere rilevato dalla società che ha agito in buona fede e ha rispettato le disposizioni in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana.
- (28) Lo sgravio dei dazi all’importazione è pertanto giustificato.

II – Esame della domanda ai sensi dell’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92

- (29) Ai sensi dell’articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere allo sgravio dei dazi all’importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell’interessato.
- (30) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità pensata per far fronte ad una situazione particolare in cui un operatore, che non avrebbe altrimenti dovuto sostenere i costi associati alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, possa essere paragonato ad altri operatori che esercitano la stessa attività.

A. Sull’esistenza di una situazione particolare

- (31) Occorre verificare se la situazione dell’azienda debba essere considerata come una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività per quanto riguarda le importazioni dal 1° dicembre 2006 al 24 luglio 2007.
- (32) La società è stata informata dalle autorità britanniche il 30 novembre 2006 che, in mancanza di un’autorizzazione PP, sull’importazione dei filetti di pesce avrebbe dovuto pagare i dazi calcolati sul valore pieno delle merci (*valore della materia prima ittica, spese di trasporto, più spese di lavorazione*).
- (33) Sebbene nel messaggio di posta elettronica si afferma che era possibile chiedere la restituzione dei dazi una volta stabilito l’ammontare finale, è evidente dal messaggio che, ai fini dell’applicazione del PP, le merci dovevano essere dichiarate per l’immissione in libera pratica prima dell’esportazione in Cina. La società pertanto avrebbe dovuto essere a conoscenza del rischio che l’autorizzazione PP potesse non avere effetto retroattivo

- (34) La Commissione non ha identificato altri fattori che possano costituire una situazione particolare.
- (35) Pertanto la prima condizione dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non è soddisfatta.

B. Sull'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta

- (36) La richiesta delle autorità britanniche mostra che non è possibile attribuire alla società alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta. Tuttavia, dal momento che non è stata stabilita l'esistenza di una situazione particolare, non è possibile concedere il rimborso ai sensi dell'articolo 239 del Codice.
- (37) Pertanto non è giustificato concedere il rimborso dei dazi all'importazione richiesto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXX oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 2 luglio 2010 è giustificato.

Il rimborso dei dazi all'importazione per un importo di XXXX oggetto della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 2 luglio 2010 non è giustificato.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15.11.2011

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione